

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
3000 Berna

*Invio per posta elettronica (word e pdf):
vernehmlassungSBRE@sem.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la modifica delle ordinanze esecutive (OASA, OEAE; Oasi 2) relative alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione e alla legge sull'asilo (adeguamenti dello statuto dell'ammissione provvisoria)

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 22 febbraio 2023 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. La modifica delle menzionate ordinanze esecutive è stata esaminata dall'Ufficio cantonale della migrazione e dal Servizio per l'integrazione degli stranieri del Dipartimento delle istituzioni.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, accogliamo favorevolmente la proposta di modifica legislativa in parola, inerente l'adeguamento delle ordinanze esecutive OASA, OEAE e Oasi 2 che si rilevano necessarie a seguito della modifica della LStrI adottata dal Parlamento in data 17 dicembre 2021, inerente la limitazione dei viaggi all'estero e l'adeguamento dello statuto dell'ammissione provvisoria. Le modifiche in esame riguardano per ora il cambiamento agevolato di Cantone e l'abolizione dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa per chi è titolare di un permesso di dimora per caso di rigore e una deroga all'obbligo di notifica dell'attività lucrativa per determinati provvedimenti finalizzati all'integrazione professionale. Per contro le norme in materia di viaggi all'estero entreranno in vigore nell'ambito di un successivo adeguamento delle ordinanze in oggetto.

Concordiamo con l'Esecutivo che la nuova norma inerente al cambio di Cantone degli ammessi provvisoriamente (art. 85b nLStrI) abbisogna di essere specificata a livello di ordinanza. Pertanto, si riconosce la necessità di precisare nell'OASA le condizioni alle

quali, tenendo in considerazione il tragitto necessario per recarsi sul posto di lavoro e l'orario di lavoro, non è ragionevole pretendere la permanenza nel Cantone di dimora (art. 67a AP-OASA).

Inoltre riconosciamo, come indicato dall'Autorità federale, che in taluni casi l'onere amministrativo è uno dei motivi per cui i datori di lavoro si astengono dall'assumere rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Pertanto accogliamo favorevolmente la proposta di alleggerire tale onere a carico dei datori di lavoro con le modifiche in oggetto. Da un lato, si sancisce l'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente in caso di rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore (art. 31 cpv. 3 e 4 AP_OASA). D'altro canto viene decretata l'abolizione dell'obbligo di notifica, per le persone ammesse provvisoriamente, per i rifugiati e gli apolidi, nel quadro di programmi soggetti al controllo delle Autorità se tali misure hanno lo scopo di integrazione e reintegrazione nel modo del lavoro e il loro compenso non supera i 600 franchi mensili (art. 85a LStrl e art. 65 cpv. 7 e 8 AP-OASA), nonché per ogni misura nell'ambito della preparazione alla formazione di base.

Osserviamo infine, che la modifica in oggetto è conforme all'art. 121 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.) secondo cui, la Confederazione può emanare disposizioni nel settore degli stranieri, sempreché la misura prevista si basi su una decisione autonoma.

2. Commento alle singole disposizioni

2.1 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Ad art. 31 cpv. 3 e 4

Pur comprendendo le motivazioni alla base della proposta, che comporterebbe una diminuzione degli oneri amministrativi, l'Autorità cantonale in materia di migrazione preposta alla verifica delle condizioni di salario e di lavoro, osserva che tale modifica - concernente il passaggio dal regime autorizzativo a quello di semplice notifica - potrebbe implicare situazioni di dumping salariale a scapito della persona interessata.

Ad art. 53a

Osserviamo che questa categoria di persone già oggi beneficiano di condizioni agevolate per i programmi d'occupazione (orientamento, valutazione alla professione, ecc.) in accordo con gli organizzatori degli stessi, come il Soccorso operaio svizzero (SOS). Ad esempio viene stabilito che i primi tre mesi sono senza salario e dal quarto mese è previsto il versamento di una remunerazione parificata al primo anno di apprendistato nella professione.

Ad art. 65 cpv. 4, 7 e 8

Rileviamo che ad oggi un beneficiario di tale statuto non veniva inserito nel sistema "SIMIC" qualora il salario era inferiore o uguale a 400 franchi; ora si richiede di inserire un salario inferiore o uguale a 600 franchi. Ciò potrebbe comportare una disparità di trattamento verso gli stessi beneficiari che vengono assunti da datori di lavoro nelle varie

professioni ma che non beneficiano di questi programmi. Si ricorda infine che l'obbligo di inserire gli importi da 400 franchi nel sistema federale è necessario per il calcolo dei rimborsi ai Cantoni.

Art. 67a Cambio di cantone di persone ammesse provvisoriamente

Ad cpv. 1

Il Cantone approva il nuovo articolo 85b LStrl, che consente a una persona ammessa provvisoriamente di cambiare cantone *"in caso di grave minaccia per la sua salute o per quella di altri"*. Il riferimento esplicito alla violenza domestica nell'articolo 67a dell'OASA non deve tuttavia oscurare il fatto che esistono altre forme di gravi minacce alla salute. Il cambio di cantone dovrebbe anche essere autorizzato al fine di ricongiungere i membri della famiglia che non sono protetti ai sensi dell'OASA, ovvero familiari che non sono tutelati dal diritto all'unità familiare nucleare, ma la cui separazione può causare grandi sofferenze psicologiche. Ciò avviene quando tra queste persone esiste un particolare legame di dipendenza e vicinanza. Ciò vale in particolare per le persone anziane che vivono lontano dai figli o dai parenti e che soffrono di isolamento nel cantone di occupazione. Questa situazione può riguardare soprattutto le persone del gruppo target la cui integrazione sociale è una priorità secondo l'Agenda svizzera per l'integrazione (AIS).

Ad cpv. 2 e 3

Si accoglie favorevolmente la precisazione delle condizioni per il cambio Cantone per motivi di lavoro. Ciò, da un lato, con la precisazione inerente alla durata del tragitto tra il posto di lavoro e il domicilio e alla possibilità di utilizzare i trasporti pubblici senza difficoltà per raggiungere il posto di lavoro. D'altro canto, viene precisato che il cambio di Cantone viene giustificato dall'orario di lavoro quando i mezzi pubblici non sono disponibili all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro oppure quando mansioni lavorative devono essere svolte con un breve preavviso, come nel caso dei servizi di picchetto.

Parimenti dovrebbe essere più pertinente l'ammissibilità di un alloggio fuori dal cantone di lavoro applicando in modo analogo le ordinanze cantonali sulla concessione di sussidi all'istruzione (borse di studio). La maggior parte di esse stabilisce un tempo di percorrenza massimo di 60 minuti (e alcune di esse di 45 minuti). Non è ragionevole imporre un viaggio di 4 ore al giorno alle persone ammesse a titolo temporaneo, in particolare agli apprendisti.

Ad cpv. 4

Si ritiene adeguato indicare la valutazione dell'eventuale dipendenza dall'aiuto sociale con riferimento alla situazione futura nel nuovo cantone e non in rapporto alla situazione nel Cantone di residenza precedente. Infatti, la passata dipendenza dagli aiuti sociali nel Cantone di partenza non deve precludere la possibilità del cambio Cantone qualora nel nuovo Cantone vi sono concrete prospettive di lavoro che permetterebbero di non più dipendere dall'aiuto sociale.

Ad cpv. 5

Concordiamo con il legislatore federale che qualora vi sia il consenso di entrambi i Cantoni, la persona possa cambiare Cantone anche senza i motivi elencati nei capoversi precedenti. Infatti la SEM, in base alla chiave di ripartizione, con l'approvazione di entrambi i Cantoni, può modificare l'attribuzione originaria dell'interessato senza che tale diritto sia previsto.

Ad art. 74

Nessuna osservazione in quanto si tratta di adeguamento dei riferimenti corrispondenti, il che non comporta nessuna modifica a livello di contenuto.

Ad art. 74a

Nessuna osservazione perché si tratta unicamente di adeguamenti sistematici.

2.2 Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Ad art. 21

Nessuna osservazione.

Ad art. 24

Nessuna osservazione

2.3 Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Oasi 2)

Ad art. 53 lett. d

Nessuna osservazione perché non comporta nessuna modifica di contenuto.

3. Conclusioni

Vi ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in oggetto. Concordiamo sulla modifica della LStrl, con particolare riguardo alle normative intese a facilitare l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti, degli ammessi provvisoriamente e degli apolidi, pur con le perplessità su espresse, e a specificare le condizioni per il cambio di cantone da parte degli ammessi provvisoriamente.

Da ultimo, si osserva – come d'altronde già indicato dalla Commissione dei diritti politici del CN – che allo stato attuale i Cantoni non dovrebbero avere ripercussioni economiche poiché la proposta modifica legislativa non comporta maggiori aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, sia a livello di risorse finanziarie che di personale impiegato. In effetti, eventuali oneri supplementari per l'esame delle domande di cambio Cantone degli ammessi provvisoriamente potranno essere coperte con le risorse già a disposizione

della Confederazione e dei Cantoni. D'altro canto con il previsto snellimento degli ostacoli burocratici all'integrazione nel mercato del lavoro, si dovrebbe verificare una diminuzione della dipendenza dell'aiuto sociale, con ripercussioni favorevoli sui costi in quest'ambito.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Servizio per l'integrazione degli stranieri (di-sis@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet